

**DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020**

**576/2020/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE PER PERIODI SUPERIORI ALL'ANNO TERMICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139<sup>a</sup> riunione del 22 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e, in particolare, l'Allegato A della medesima deliberazione, recante la "Regolazione

tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);

- la deliberazione dell’Autorità del 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità del 19 maggio 2020, 170/2020/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 170/2020/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento della capacità di rigassificazione;
- con la deliberazione 85/2020/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, avviato un procedimento in materia di accesso al servizio di rigassificazione finalizzato a:
  - a) l’estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali oltre il quindicesimo anno termico;
  - b) l’introduzione di un prodotto di capacità di rigassificazione con opzione di rilascio o diritto di recesso, e le relative modalità di allocazione;
  - c) la revisione delle disposizioni in materia mancato utilizzo della capacità di cui all’articolo 14 del TIRG, alla luce della possibilità di completa allocazione delle capacità di trasporto per periodi pluriennali;
  - d) l’aggiornamento del prezzo di riserva per l’offerta di capacità per periodi pluriennali;
- con la deliberazione 157/2020/R/gas, l’Autorità è intervenuta con una taratura dei criteri di determinazione dei prezzi di riserva delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione pluriennale di cui alla precedente lettera d);
- con il documento per la consultazione 170/2020/R/gas, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti con riferimento alle tematiche di cui alle lettere dalla a) alla c) sopra richiamate, prospettando nello specifico:
  - con riferimento alla lettera a), il superamento del limite attualmente previsto dal TIRG per il conferimento delle capacità per periodi pluriennali,

rendendo possibile l’allocazione di capacità fino a 20 o 25 anni successivi a quello di conferimento, in linea con la durata dei progetti di esportazione che hanno recentemente caratterizzano il mercato del Gnl;

- relativamente alla lettera b), l’offerta di opzioni di utilizzo di parte della capacità che residua dal conferimento pluriennale esercitabile corrispondendo, in aggiunta al costo sostenuto per l’acquisto dell’opzione, un premio definito sulla base dell’andamento dei mercati del Gnl e del gas naturale; infine,
- con riferimento alla lettera c), la rimodulazione dell’anticipo con cui l’utente deve rilasciare la capacità che non utilizza per non incorrere nell’applicazione delle disposizioni relative al c.d. *use it or lose it* di lungo periodo; in particolare è stato prospettato:
  - un meccanismo a soglie che prevede un incremento dell’anticipo con il quale l’utente procede al rilascio dello *slot* di scarica in funzione del numero di *slot* già precedentemente rilasciati;
  - che il mancato rilascio con anticipo superiore al mese non concorrerebbe all’applicazione delle disposizioni dello *use it or lose it* qualora l’utilizzo della capacità nella disponibilità di un utente non risulti economicamente profittevole sulla base dell’andamento del mercato del Gnl e dei prezzi del gas naturale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione 170/2020/R/gas quattordici soggetti, tra i quali utenti del servizio di rigassificazione, gestori dei terminali e associazioni di categoria;
- in termini generali i soggetti intervenuti hanno manifestato apprezzamento per l’evoluzione della regolazione dell’accesso al servizio di rigassificazione in linea con le dinamiche emerse dal contesto di mercato del Gnl;
- con riferimento alla prospettata estensione dei conferimenti pluriennali fino al venticinquesimo anno, la maggior parte dei soggetti intervenuti si è espresso favorevolmente; un solo soggetto ha manifestato contrarietà verso tale ipotesi, ritenendo che gli operatori della rigassificazione siano maggiormente orientati a conferimenti di breve e medio termine. Un altro soggetto tra quelli intervenuti ha manifestato la propria contrarietà a quanto prospettato, laddove tale misura si accompagnasse ad un inasprimento del meccanismo di *use-it-or-lose-it* (di seguito: UIOLI) per prodotti conferiti anche nel breve-medio periodo. Infine, due soggetti hanno richiesto che tale estensione sia applicabile anche alla capacità residua dei terminali parzialmente esentati dal regime di accesso a terzi (TPA), e che sia consentito il conferimento di prodotti relativi all’intera capacità residua; in merito, un soggetto ha manifestato la propria contrarietà all’ipotesi che la capacità possa essere riservata ad un unico soggetto “*replicando il caso di ottenimento di una esenzione, senza che vi sia stata la medesima valutazione in termini di impatto sul sistema richiesta della Direttiva UE 73/2009 (in*

*particolare in termini di competizione ed effettivo funzionamento del mercato interno)”;*

- ampia parte dei soggetti intervenuti si sono espressi favorevolmente sull'introduzione di un prodotto di capacità con opzione, ritenuto interessante e innovativo rispetto ai prodotti di capacità attualmente offerti; tuttavia, molti dei suddetti soggetti ritengono opportuno avviare un'ulteriore fase di consultazione in materia che affronti nel dettaglio tutti gli aspetti che caratterizzano il nuovo prodotto e, in particolare, quelli legati alla sua valorizzazione;
- con riferimento alla revisione delle disposizioni in materia di rilascio, il quadro delle osservazioni pervenute è risultato maggiormente frammentato, una parte dei soggetti intervenuti condivide i contenuti esposti sul tema nel documento per la consultazione 170/2020/R/gas, mentre la maggior parte dei rispondenti ritiene che il prospettato meccanismo a soglie per il rilascio risulti complesso e troppo rigido per i titolari di capacità e, pertanto, chiedono di lasciare immutato l'attuale assetto. In particolare, un soggetto ha osservato come un rafforzamento del meccanismo UIOLI avrebbe come conseguenza una minore valorizzazione del prodotto pluriennale senza alcun reale beneficio per il sistema, inoltre, potrebbe costituire un disincentivo all'utilizzo dei terminali nazionali a favore di quelli europei; il medesimo soggetto propone, pertanto, qualora l'Autorità ritenga necessario intervenire su tale aspetto, di irrigidire il meccanismo per i rilasci di capacità esclusivamente oltre il quinto anno.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con decreto 8 luglio 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha ridefinito i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 239/04, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione dei terminali di rigassificazione; con il medesimo decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha abrogato il decreto 28 aprile 2006 con il quale aveva inizialmente definito i predetti criteri;
- nel dettaglio, il decreto 8 luglio 2020 prevede che la capacità non oggetto di esenzione possa essere conferita anche per periodi pluriennali fino a 25 anni, che si possano estendere oltre la durata dell'esenzione, tramite procedure concorsuali e prodotti di capacità definiti dall'Autorità;
- il decreto 8 luglio 2020 prevede, inoltre, che l'Autorità fissi i meccanismi di rilascio della capacità dei terminali di rigassificazione in modo da consentire l'effettiva valorizzazione di tale capacità da parte di altri soggetti importatori che ne garantiscano l'utilizzo, nonché i casi di penalizzazione per il mancato rilascio delle capacità non utilizzate.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno procedere all'estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali oltre il quindicesimo anno termico;
- sia opportuno riformare la disciplina relativa al rilascio della capacità, tenendo anche conto delle indicazioni contenute all'articolo 2, comma 2, del decreto 8 luglio 2020, prevedendo:
  - la conferma, seppure con modalità semplificate, di un meccanismo a soglie che preveda un incremento dell'anticipo con il quale l'utente procede al rilascio dello *slot* di scarica in funzione del numero di *slot* già precedentemente rilasciati;
  - la definizione di un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi, rispetto al termine di presentazione delle offerte, per la pubblicazione delle capacità disponibili a seguito di rilascio;
  - che il prezzo massimo di offerta della capacità rilasciata dagli utenti sia calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati dall'Autorità per la definizione dei prezzi di riserva nelle procedure di conferimento della capacità in corso di anno termico, al fine di assicurare che le condizioni di rilascio siano allineate a quelle di mercato;
  - al fine di prevenire comportamenti elusivi delle disposizioni, che l'utente che abbia rilasciato la capacità riceva i proventi della sua allocazione solo in caso di effettivo utilizzo della stessa;
- sia inoltre opportuno disporre un riequilibrio degli effetti del mancato utilizzo della capacità, anche al fine di omogeneizzarli rispetto a possibili diverse durate contrattuali e prevenire possibili comportamenti elusivi degli stessi, prevedendo che:
  - l'utente debba rendere disponibile nell'ambito delle procedure infrannuali del solo anno termico successivo le capacità da rendere disponibili in caso di attivazione delle norme UIOLI, anziché per tutta la durata del contratto;
  - l'utente riceva il ricavo derivante dalla eventuale allocazione delle capacità da rendere disponibili in caso di attivazione delle norme UIOLI nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo utente e nel solo caso di effettivo utilizzo;
- sia opportuno, in ragione del fatto che le imprese di rigassificazione oggetto del decreto 8 luglio 2020 non beneficiano del fattore di copertura dei ricavi, che le medesime imprese possano predisporre, assicurando la partecipazione dei soggetti interessati, e proporre all'Autorità per verifica e approvazione le relative modalità di attuazione, comprese le procedure concorsuali e i prodotti, ritenuti più adatti a favorire la valorizzazione delle capacità disponibili;
- sia opportuno dare applicazione, per quanto di competenza, alle previsioni contenute nel decreto 8 luglio 2020

## **DELIBERA**

1. di modificare il TIRG come di seguito:

- al comma 5.2, la parola “quindici” è sostituita con “venticinque”;
  - al comma 7.1, alla lettera a. è eliminato l’inciso “con successivo provvedimento” e sono aggiunte dopo le parole “maggiore di zero” le parole “, nonché per le capacità da rendere disponibili a terzi in applicazione del comma 14.1”;
  - al comma 7.1, lettera c, sono eliminate le parole “e dell’articolo 14”;
  - al comma 7.2, dopo le parole “l’utente che l’ha resa disponibile riceve” è inserito l’inciso “, nei limiti di quanto previsto al comma 14.5,”;
  - al comma 14.1, le parole “per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell’articolo 5” sono sostituite con “nell’anno termico successivo A+1 ove risulti titolare di capacità conferita ai sensi dell’articolo 5”;
  - al comma 14.3 le parole “entro l’1 novembre successivo all’anno termico A” sono sostituite con le parole “al termine dell’anno termico A” e dopo le parole “disponibile per il conferimento a terzi” sono inserite le parole “nell’ambito delle procedure di conferimento di cui al comma 6.1”;
  - al comma 14.4, lettera a. è sostituito con “per il mese M, anche se non conferita purché resa disponibile con un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi rispetto al termine per la pubblicazione nel mese M-1 delle capacità disponibili sino a una quantità complessiva nell’anno termico A pari al maggiore fra il volume di Gnl associato a quattro scariche e un terzo della capacità conferita per il medesimo anno termico al medesimo utente, e anche nel mese M-2 oltre tale quantità”;
  - il comma 14.5, è sostituito dal seguente “L’utente che rende disponibile le capacità ai sensi del comma 14.1 o ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 14.4 può partecipare alle relative procedure di allocazione delle capacità e comunque, anche in caso di allocazione a terzi, riceve i proventi derivanti dall’allocazione solo a fronte di un effettivo utilizzo delle stesse e, nel caso di capacità resa disponibile ai sensi del comma 14.1, nei limiti del corrispettivo dovuto per le medesime capacità.”;
2. di prevedere che, ai fini dell’allocazione delle capacità di rigassificazione non oggetto di esenzione di cui al decreto 8 luglio 2020, le imprese di rigassificazione predispongano, previa consultazione dei soggetti interessati una proposta applicativa delle disposizioni del medesimo decreto; la proposta è trasmessa all’Autorità per verifica e approvazione.
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione del TIRG come modificata ai sensi del punto 1 sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*